

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla emananda sentenza;
ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
SOSPENDERE/REVOCARRE il pignoramento presso terzi azionato da IFIS e la Cessione del quinto SIGLA gravante sullo stipendio del Sig. Cauli;
FISSARE i limiti di cui all'art. di cui all'art. 268 n.4 d.lgs.14/2019 nella somma di euro 1.570,00 per il Sig. Cauli ed Euro 515,00 per la Sig.ra Mereu o nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;
AUTORIZZARE gli odierni istanti a mantenere attivo il conto e le carte agli stessi intestate per la gestione del credito per le esigenze familiari;
DICHIARARE sottratti alla liquidazione: i beni mobili dei Debitori rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;
FISSARE nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019;
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23.12.2024, Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del loro patrimonio.

I ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi, attesa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 66 CCII, il quale consente l'apertura di una “*procedura familiare*” quando il ricorso è presentato da membri della stessa famiglia, purché costoro siano conviventi ovvero il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Nel caso di specie, Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu condividono la residenza anagrafica a Lesmo (MB) ed il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

La giurisdizione



Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu hanno la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu risiedono nel Comune di Lesmo, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui



sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

I debitori Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu hanno depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.



I debitori Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu risultano avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di loro incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto degli ultimi cinque anni, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu non rivestono la qualifica di imprenditori, atteso che costoro risultano essere lavorati dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispettivamente presso la Granarolo s.p.a. e la Sodexo Italia s.p.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo complessivo è pari ad € 224.882,69, di cui €



145.638,68 imputabili al solo Riccardo Mereu, come risulta dalle tabelle allegate al ricorso, debito al quale i ricorrenti non sono senz'altro in grado di far fronte regolarmente.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente Riccardo Cauli:

- non è proprietario di beni immobili:

- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

Autovettura Volkswagen Golf tg. DL209RN, in comproprietà con Adelia Rose Mereu, di cui chiede l'autorizzazione all'utilizzo in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

- è titolare di un fondo integrativo pensionistico Alifond, sottoscritto nel 2007, che intende mettere a disposizione della procedura entro il limite attualmente pignorabile di € 27.049,91.

Risulta altresì che la ricorrente Adelia Rose Mereu:

- è proprietaria della quota di 1/3 di beni immobili siti nel Comune di Escalaplano e della quota di 1/9 di beni immobili siti nel Comune di Nuoro, nonché della quota di ¼ di beni immobili siti nel comune di Sassari;

- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

Autovettura Volkswagen Golf tg. DL209RN, in comproprietà con Riccardo Cauli, di cui chiede l'autorizzazione all'utilizzo in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu lavorano rispettivamente presso Granarolo s.p.a. e Sodexo Italia s.p., con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1,778,61 per il sig. Cauli e di € 623,30 per la sig. Mereu.

I ricorrenti devono altresì essere autorizzati ai sensi dell'art. 270, lett. e), CCII all'utilizzo dell'autovettura Volkswagen Golf tg. DL209RN, considerato che l'utilizzo della stessa appare indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze familiari.

Risulta infine dimostrato che l'attivo consenta di soddisfare, quantomeno parzialmente, i creditori, come prescritto dall'art. 268, comma 3, CCII, alla luce dell'attestazione resa in tal senso dall'O.C.C.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali



Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b, CCII deve essere nominato, quale Liquidatore, il dott. Roberto Palma, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di RICCARDO CAULI (C.F.: CLARCR80E30F704P), nato a Monza il 30.5.1980 e ADELIA ROSE MEREU (C.F.: MREDRS79D66Z603S), nata a Presidente Rios Cile il 26.4.1979;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;
NOMINA Liquidatore il **dott. Roberto Palma** con studio in Monza, via Appiani n. 25;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Riccardo Cauli e Adelia Rose Mereu di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in loro possesso ed al datore di lavoro Granarolo s.p.a. di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Riccardo Cauli, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA i debitori a mantenere un conto corrente a loro intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA i debitori ad utilizzare l'autovettura Volkswagen Golf tg. DL209RN; DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della



situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Riccardo Cauli, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

